

informaziende

LEGISLAZIONE

➤ Spese di trasferta: no alla tracciabilità per l'estero

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2025, il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Con riferimento alla normativa afferente il rapporto di lavoro, viene modificato l'obbligo del pagamento delle spese di trasferta con modalità tracciabile da parte del lavoratore, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 – Legge n. 207/2024.

In termini operativi, è stato stabilito che l'obbligo di tracciabilità delle spese per

vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea è riferibile unicamente alle trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

Vista l'intervenuta modifica legislativa, i lavoratori inviati all'estero possono utilizzare anche mezzi di pagamento non tracciabili, ad esempio denaro contante, per il pagamento delle spese connesse alla trasferta, mantenendo l'esenzione sotto il profilo fiscale e contributivo, dietro semplice presentazione dei documenti giustificativi.

➤ Bonus mamme: rinvio a dicembre 2025

Il Ministero del Lavoro, con notizia del 4 luglio 2025, ha reso noto che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149/2025 del D.L. n. 95/2025, le agevolazioni contributive riferite alle lavoratrici madri di 2 o più figli confluiscono nel cd. "Bonus mamme", di cui all'articolo 6 del sopra citato decreto legge, valido solo per l'anno 2025.

In termini operativi, la misura dispone il riconoscimento di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, per un valore massimo annuo di € 480, a favore

di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40.000 euro l'anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Legge di bilancio per il 2024.

In termini temporali, il bonus verrà riconosciuto, in unica soluzione, nel mese di Dicembre 2025.

Per la concreta applicabilità della disposizione, si attende la circolare esplicativa INPS.

- MINISTERO DEL LAVORO

> **Patente a crediti e disconoscimento del lavoro autonomo**

L'INL, con nota 4 giugno 2025, n. 964, ha reso disponibili alcuni chiarimenti relativi alla patente a crediti nei cantieri, con particolare riferimento alla casistica del disconoscimento, in fase ispettiva, della natura autonoma del rapporto di lavoro con una ditta individuale artigiana e relativo inquadramento con lavoro subordinato.

In termini analitici, il D. Lgs. 81/2008 individua una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, applicabile alle imprese ed ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti.

In termini sanzionatori, In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, l'INL ritiene che sia necessario:

- comminare all'impresa committente le sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, unitamente alle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- qualora si accerti che l'impresa affidataria (committente dell'artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all'applicazione, nei confronti della medesima, dell'impianto sanzionatorio apposito, sopra rappresentato.

In tema di patente a crediti, l'INL ha emanato inoltre il Decreto direttoriale 25 giugno 2025, n. 43, con il quale ha comunicato le nuove modalità di visualizzazione della patente a crediti sul Portale dei servizi.

Maternità: indicazioni per l'interdizione ante/post partum <

L'INL, con nota 8 luglio 2025, n. 5944, ha reso disponibili indicazioni ispettive in merito all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, secondo quanto disposto dagli artt. 6, 7 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001, al fine di uniformare l'attività dei propri Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione delle pratiche.

L'istanza di interdizione può essere inoltrata ad opera del datore di lavoro o della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del portale INL, allegando la certificazione di gravidanza e fornendo indicazioni circa le mansioni svolte, nonché, a cura del datore di lavoro, dando atto degli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice.

L'Ispettorato dovrà analizzare lo stralcio del DVR e valutare altresì l'ambiente lavorativo aziendale, l'orario di lavoro, la mansione a cui è adibita la lavoratrice e lo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa.

Ove si ravvisi che non è possibile eliminare il rischio o spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile, l'Ufficio deve emanare provvedimento di interdizione dal lavoro, entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.

Per completezza, si ricorda che la diversa casistica di interdizione anticipata dal lavoro per condizioni soggettive della lavoratrice, afferenti la gravidanza (sussistenza di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza), viene richiesta dalla stessa e concessa dalla ASL territorialmente competente.

➤ Bonus giovani: dal 1° luglio solo con l'incremento occupazionale

L'Istituto, con messaggio 18 giugno 2025, n. 1935, ha comunicato che la legittima fruizione dell'esonero contributivo Bonus giovani, di cui all'art. 22 del D.L. n. 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto.

Il documento di prassi ha "introdotto" il nuovo requisito dell'incremento occupazionale, creando notevoli criticità in capo alle aziende, soprattutto in virtù delle difficoltà di verifica mensile del mantenimento del requisito stesso, nonché dando origine ad una disparità di trattamento tra le assunzioni effettuate fino a tutto il 30 giugno 2025, per le quali tale requisito non era richiesto, e quelle successive a tale data.

In termini operativi, il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell'esonero "Giovani" di cui al Decreto Coesione è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione, da rilasciare ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000: "la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto".

➤ Caldo estremo: modalità di richiesta dell'integrazione salariale

L'INPS, con messaggio 3 luglio 2025, n. 2130, ha offerto indicazioni in tema di modalità di richiesta di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a causa di caldo eccessivo.

Le istruzioni fornite si riferiscono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere la CIGO, sia a coloro che possono accedere all'Assegno di integrazione salariale del FIS o dei Fondi di

Solidarietà Bilaterali.

L'Istituto precisa che, in caso di sospensione lavorativa disposta da un'ordinanza della Pubblica Autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori". Al ricorrere di tale presupposto, i datori di lavoro devono indicare nella relazione tecnica facente parte dell'istanza, gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione/riduzione delle attività lavorative.

Operativamente, le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate", laddove le temperature risultino superiori a 35 °C. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Lavoratori donatori di sangue: modifiche in vigore da ottobre <

L'Istituto, con messaggio 30 giugno 2025, n. 2067, ha comunicato che i nuovi obblighi di compilazione dell'UniEmens per il rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruito dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione, illustrati con circolare n. 96/2025, slittano a ottobre 2025.

Operativamente, per ottimizzare le operazioni di conguaglio, l'Istituto richiede che, dal prossimo Ottobre 2025, venga inserito nel flusso UniEmens il codice fiscale

dell'ASL/Ospedale/Associazione/Federazione presso la quale il dipendente si è recato per la donazione sangue.

Si ricorda che, per la giornata di donazione sangue o, in caso di inidoneità alla donazione, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure, il datore di lavoro corrisponde la retribuzione al dipendente e pone a conguaglio dei contributi dovuti all'INPS le somme anticipate, tramite invio del flusso UniEmens.

> **Congedo parentale: attivato il contatore dei periodi fruiti**

L'Istituto, con messaggio 30 giugno 2025, n. 2078, ha reso noto che il servizio "Domande di maternità e paternità" è stato integrato con la nuova funzionalità "Consulta contatori congedo parentale", per consentire al cittadino la consultazione dei congedi parentali richiesti. La nuova funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio "Domande di maternità e paternità" e consente ai cittadini di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

> **Italia-Albania: in vigore l'accordo per la sicurezza sociale**

L'Istituto, con circolare 1° luglio 2025, n. 106, dà attuazione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge 11 marzo 2025, n. 29, entrato in vigore il 1° luglio 2025 insieme alla relativa intesa amministrativa.

L'accordo mira a garantire una più completa tutela previdenziale per i lavoratori che hanno periodi assicurativi nei due Paesi, promuovendo la portabilità dei diritti e il principio di parità di trattamento.

Nel documento è regolamentata altresì anche la gestione dei contributi previdenziali in caso di distacco di lavoratori tra i due paesi.

NASpl: chiarimenti in tema di novità 2025 <

L'Istituto, con circolare 5 giugno 2025, n. 98, ha fornito le istruzioni relative alle novità in materia di NASpl introdotte dalla legge n. 207/2024.

In termini analitici, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, devono poter essere fatte valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve specifiche ipotesi. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. L'Istituto precisa che per "evento di disoccupazione" si intende l'evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione e sono escluse dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, L. 604/1966, che consentono l'accesso alla prestazione NASpl.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è, altresì, fatta salva l'ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

➤ Incentivo al posticipo del pensionamento: integrazioni

L'Istituto, con circolare 16 giugno 2025, n. 102, ha reso disponibili chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1, comma 161, Legge n. 207/2024, che ha statuito la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di

accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o al trattamento di pensione anticipata.

A seguito dell'esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore e la somma corrispondente alla stessa è corrisposta interamente al lavoratore.

➤ Auto ad uso promiscuo e tassazione 2025

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 3 luglio 2025, n. 10E, ha diffuso indicazioni in merito alla nuova disciplina fiscale, in vigore dall'anno 2025, per i veicoli aziendali attribuiti in uso promiscuo ai dipendenti, come modificata dalla Legge di bilancio 2025 - Legge n. 207/2024.

Per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre valgono le regole previgenti fino alla naturale scadenza dei contratti.

Il documento fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024 e le casistiche in cui si applicano le regole 2025.

maggio 2025, n. 6E, ha offerto chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 - Legge n. 207/2024.

In termini operativi, come previsto dal novellato articolo 16-ter del DPR n. 917/1986, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.

Ai fini del calcolo del massimale, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del DPR n. 917/1986, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

➤ Detrazioni: riordino a seguito della Legge di Bilancio 2025

L'Agenzia delle entrate, con circolare 29

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

| | |
|---|--|
| AMMINISTRATORI di CONDOMINIO SACI - H475 | Welfare contrattuale |
| ASSICURAZIONI Agenzie in gestione libera SNA CONFISAL J154 | Una tantum: erogazione di un importo, a titolo di "Una tantum", pari a € 300,00, ai lavoratori in forza alla data del 5 Marzo 2025, a copertura del periodo 01/04/2023 - 30/04/2025. |
| CHIMICA Aziende Industriali B011 | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi e I.P.O.; • Contributo rinnovo contrattuale. |
| DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME I491 | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi, la retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 27/10/2023 passa a Euro 3.800,00; • Superminimo contrattuale: Euro 150,00. |
| DIRIGENTI Aziende Autotrasporto I112 | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi, la retribuzione minima contrattuale passa a Euro 4.250,00; • Superminimo contrattuale: Euro 150,00. |
| DIRIGENTI Aziende Terziario H021 | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi, la retribuzione minima contrattuale passa a Euro 4.340,00, per i dirigenti in forza al 30/11/2023 e per i dirigenti assunti/nominati a decorrere dal 1/12/2023; • Superminimo contrattuale: Euro 150,00. |
| GRAFICA ED EDITORIA Aziende artigiane G016 | Minimi retributivi. |
| ENERGIA e PETROLIO B254 | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi decorrenti dal mese di Gennaio 2025; erogare arretrati se non corrisposti nel mese di Giugno 2025; • E.D.R. decorrente dal mese di Marzo 2025; erogare arretrati se non corrisposti nel mese di Giugno 2025. |
| IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE H077 | Minimi retributivi. |
| ISTRUZIONE E RICERCA | Indennità di vacanza contrattuale. |
| MARITTIMI Addetti agli uffici 391 | <ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi; • Elemento aggiuntivo della retribuzione; |



CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

| | |
|---|---|
| METALMECCANICI Piccola e media industria CONFAPI C018 | Minimi retributivi, con decorrenza dal mese di Giugno 2025. |
| METALMECCANICA Aziende artigiane C030 | Minimi retributivi. |
| PORTI - ISG I | <ul style="list-style-type: none"> • Una tantum: erogazione della seconda tranches di "Una tantum", pari a € 100,00 a copertura del periodo 01/01/2024 - 31/10/2024 (convertibile in welfare). • Welfare: erogazione della seconda tranches, pari a Euro 100,00. |
| PORTO DI GENOVA | Erogazione dell'acconto sul premio, in relazione all'obiettivo della presenza, pari a Euro 740,00 lordi; in sede di determinazione degli obiettivi dell'accordo si procederà ad eventuali conguagli. |
| SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS MISERICORDIE T182 | Elemento di garanzia retributiva. |
| SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA T141 | Minimi retributivi. |
| SERVIZI DI PULIZIA Aziende industriali K511 | Minimi retributivi. |
| SERVIZI DI PULIZIA- Confcommercio K512 | Minimi retributivi. |
| TERZIARIO Confcommercio H011 | <p>Una tantum: erogazione della seconda tranches, ai lavoratori in forza alla data del 22 Marzo 2024, a copertura del periodo 01/01/2022 - 31/03/2023.</p> <p>L'importo è riproporzionato in caso di lavoratori assunti con contratto a tempo parziale ed erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo di spettanza.</p> <p>L'importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto legale e contrattuale, compreso il TFR.</p> <p>Gli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali sono da considerarsi anticipazioni dell'importo una tantum e, pertanto, possono essere detratti fino a concorrenza.</p> |





Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatcolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).
Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ISCOT LIGURIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
GENOVA

In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati.

ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/11/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di

Genova Quarto - Via A. Carrara 260
Genova Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



CONFINDUSTRIA
GENOVA

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott. Michele Giacomazzi

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**